

# DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 452/2021/R/GAS

### **CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO**

## DEI LIVELLI DI RECUPERO DI EFFICIENZA DELLE IMPRESE DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE PER IL SEMI-PERIODO 2023-2025

Mercato di incidenza: gas naturale 26 ottobre 2021



#### Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 3 agosto 2021, 347/2021/R/GAS, per la revisione infraperiodo dei livelli di recupero di efficienza delle imprese di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025 (5PRS).

La deliberazione 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS, con cui sono stati adottati i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale (RTSG) per il 5PRS, ha previsto la revisione del livello dei recuperi di efficienza (X-factor) delle imprese di stoccaggio gas per la seconda metà del periodo regolatorio, ossia per gli anni 2023-2025.

Il presente documento espone gli orientamenti dell'Autorità in materia di criteri per l'aggiornamento infra-periodo del livello dell'X-factor applicato alle imprese di stoccaggio, al fine di garantire, in particolare, il trasferimento agli utenti del servizio di eventuali maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nei primi anni del 5PRS.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il 29 novembre 2021. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, sono tenuti a motivare tale richiesta evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

> e-mail: protocollo@pec.arera.it sito internet: <u>www.arera.it</u>



### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

#### 1. Base giuridica e finalità del trattamento

#### a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

#### b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

#### c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

#### 2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

#### 3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.



#### 4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, email: <a href="mailto:info@arera.it">info@arera.it</a>, PEC: <a href="mailto:protocollo@pec.arera.it">protocollo@pec.arera.it</a>, centralino: +39 02655651.

#### 5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Via dei Crociferi, 19, 00187, Roma, e-mail: <a href="mailto:rpd@arera.it">rpd@arera.it</a>.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.



### **INDICE**

1	Inquadramento procedurale e oggetto della consultazione	6
2 cos	Quadro regolatorio vigente in materia di determinazione e aggiornamento de sti operativi riconosciuti	
000	Criteri specifici per le nuove imprese di stoccaggio	
	Orientamenti in materia di aggiornamento dei livelli di recupero di efficienza le imprese di stoccaggio del gas naturale per il semi-periodo 2023-2025	
	Criteri specifici per le nuove imprese di stoccaggio	



#### 1 Inquadramento procedurale e oggetto della consultazione

- 1.1 L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), con deliberazione 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: 419/2019/R/GAS), ha approvato i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025 (RTSG 5PRS).
- 1.2 Con la medesima deliberazione 419/2019/R/GAS, l'Autorità ha esteso la durata del periodo regolatorio a 6 anni, prevedendo un aggiornamento infra-periodo del livello dei recuperi di efficienza delle imprese di stoccaggio (*X-factor*), tenendo conto di eventuali maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati dalle imprese nella prima metà del periodo regolatorio, nel corso degli anni 2020-2021.
- 1.3 Ai sensi del comma 7.8 della RTSG 5PRS, l'*X-factor* fissato per gli anni 2020-2022 è determinato, per ciascuna impresa di stoccaggio, con l'obiettivo di riassorbire nel corso del 5PRS la quota parte dei maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nel quarto periodo di regolazione (2015-2018, 4PRS);
- 1.4 Ai sensi del comma 7.10 della RTSG 5PRS, per gli anni 2023-2025 il valore dell'*X-factor* è rideterminato tenendo conto di eventuali maggiori (o minori) recuperi di efficienza realizzati dalle imprese nella prima parte del 5PRS.
- 1.5 Pertanto, in vista dell'aggiornamento tariffario per l'anno 2023, l'Autorità, con deliberazione 3 agosto 2021, 347/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 347/2021/R/GAS), ha avviato un procedimento per la revisione dell'*X-factor* per gli anni 2023-2025, prevedendo di "tener conto, ai fini della revisione infraperiodo dell'*X-factor*, di eventuali scostamenti tra il livello di costo operativo effettivo e quello riconosciuto registrati nei primi anni del 5PRS e dei conseguenti maggiori (o minori) recuperi di efficienza realizzati dalle imprese nel corso degli anni 2020-2021".
- 1.6 Il presente documento espone gli orientamenti dell'Autorità sui criteri di determinazione dell'*X-factor* per l'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti (COR) per gli anni 2023-2025, in particolare allo scopo di garantire il trasferimento agli utenti del servizio di eventuali maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nel primo semi-periodo 5PRS (2020-2022).
- 1.7 Il provvedimento finale che disciplina la revisione infra-periodo dell'*X-factor* è previsto concludersi entro il 30 aprile 2022, in tempo utile per la presentazione, da parte delle imprese di stoccaggio, di proposte dei ricavi di riferimento per l'anno 2023 che considerino livelli di *X-factor* determinati in base ai criteri definiti in esito al presente procedimento.

## 2 Quadro regolatorio vigente in materia di determinazione e aggiornamento dei costi operativi riconosciuti

2.1 L'Autorità, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2020, ha considerato il 2018 come anno base per la definizione dei costi operativi effettivi sostenuti dalle imprese. I costi operativi effettivi comprendono le voci di costo di natura ricorrente attribuite al servizio di stoccaggio, al netto dei costi



- attribuibili alle attività capitalizzate e di specifiche voci di costo non ammesse al riconoscimento tariffario (quali, a titolo esemplificativo, oneri finanziari e oneri straordinari; cfr. punto 7.3 e 7.4 della RTSG 5PRS).
- 2.2 Ai fini della determinazione del livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2020, è stata inoltre considerata una simmetrica ripartizione, tra imprese di stoccaggio e utenti del servizio, dei maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nel corso del 4PRS (cd. *PS3*<sub>4PRS</sub>).
- 2.3 L'aggiornamento annuale della componente di ricavo a copertura dei costi operativi riconosciuti avviene, ai sensi del comma 7.7 della RTSG 5PRS, secondo uno schema incentivante il perseguimento di obiettivi di recupero di efficienza, tenendo conto:
  - a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
  - b) del tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività (*X-factor*);
  - c) di un ulteriore parametro *Y* di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo.
- 2.4 Per il semi-periodo 2020-2022, il valore dell'*X-factor* è determinato, ai sensi del comma 7.9 della RTSG 5PRS, al fine di riassorbire, entro il 5PRS, le quote residue delle maggiori (o minori) efficienze realizzate nel corso del 4PRS (cd. *PS3*<sub>4PRS</sub>) e lasciate alle imprese nella determinazione del costo operativo riconosciuto per l'anno 2020<sup>1</sup>.
- 2.5 In particolare, l'*X-factor* è stato determinato con l'obiettivo di raggiungere, alla fine del 5PRS, un costo operativo riconosciuto (COR<sub>obiettivo</sub>) pari a:
  - a) il costo operativo effettivo (COE) 2018, aggiornato al 2025, per le imprese i cui COE 2018 risultavano inferiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2018 (COR), al netto delle quote relative alle maggiori efficienze riconosciute;
  - b) il costo operativo riconosciuto (COR) nell'anno 2018, al netto delle quote relative alle maggiori efficienze riconosciute, aggiornato al 2025, per le imprese i cui COE 2018 risultavano superiori ai COR 2018.
- 2.6 In termini formali, il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività (*X-factor*) per gli anni 2020-2022 è calcolato secondo la seguente formula:

$$X_{5PRS} = 1 + RPI_{WACC} - \sqrt[5]{\frac{COR_{obiettivo}}{RS_{COR,20}}}$$

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Con la deliberazione 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS, che ha esteso al 2019 i criteri di regolazione tariffaria del 4PRS, il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività per l'aggiornamento tariffario del 2019 è stato rideterminato al fine di recuperare le quote residue delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese nel corso del terzo periodo di regolazione (PS2<sub>13</sub>).



#### dove:

- *RPI<sub>wacc</sub>* è il tasso annuo d'inflazione atteso come assunto per la determinazione del *WACC* (pari a 1,7%);
- *COR*<sub>obiettivo</sub> è:
  - per le imprese i cui COE 2018 risultavano inferiori ai COR 2018 (al netto delle maggiori efficienze riconosciute):

$$COR_{obiettivo} = COE_{18} \cdot \prod_{i=19}^{20} (1 + RPI_i) \cdot (1 + RPI_{WACC})^5$$

- per le imprese i cui COE 2018 risultavano superiori ai COR 2018 (al netto delle maggiori efficienze riconosciute):

$$COR_{obiettivo} = [COR_{18} - \frac{5}{9}PS2_{13} \cdot \prod_{i=14}^{18} (1 + RPI_i) - \frac{1}{9}PS1_{09} \cdot (1 + RPI_{10} - X_{2PRS}) \cdot \prod_{i=11}^{18} (1 + RPI_i)] \cdot \prod_{i=19}^{20} (1 + RPI_i) \cdot (1 + RPI_{WACC})^5$$

2.7 La RTSG 5PRS ha previsto inoltre che, per gli anni dal 2023 al 2025, il valore dell'*X-factor* sia rideterminato considerando l'aggiornamento del *COR*<sub>obiettivo</sub> tenendo conto di eventuali maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati dalle imprese nel corso del periodo 2020-2021.

#### Criteri specifici per le nuove imprese di stoccaggio

- 2.8 Nel caso di nuove imprese di stoccaggio, ai sensi del comma 10.4 della RTSG 5PRS, la quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi è determinata:
  - a) per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di stoccaggio, sulla base di una proposta delle imprese, sottoposta a verifica dell'Autorità;
  - b) per gli anni del periodo di regolazione successivi, a partire dalla stima proposta dalle imprese e, a decorrere dalla disponibilità di dati di consuntivo relativi ai costi operativi effettivi desumibili da un bilancio rappresentativo di un intero anno di esercizio, sulla base dei costi effettivi desumibili da tale bilancio.
- 2.9 I criteri di cui al comma 10.4 della RTSG 5PRS sono stati applicati nel primo semi-periodo del 5PRS con riferimento alla società Ital Gas Storage S.p.A., in relazione alla quale, con deliberazione 3 agosto 2021, 346/2021/R/GAS, è stato considerato, ai fini della determinazione dei ricavi d'impresa per il 2022, il 2020 come primo anno rappresentativo di un intero anno di esercizio.
- 3 Orientamenti in materia di aggiornamento dei livelli di recupero di efficienza delle imprese di stoccaggio del gas naturale per il semi-periodo 2023-2025
- 3.1 L'Autorità, ai fini dell'aggiornamento dell'*X-factor* per il secondo semi-periodo del 5PRS, in continuità con il precedente semi-periodo di regolazione del 5PRS, è orientata a fare riferimento ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese di stoccaggio, come risultanti dai bilanci certificati e dai conti separati presentati ai sensi della disciplina dell'*unbundling* contabile di cui alla deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM (TIUC).



- 3.2 In particolare, ai fini della verifica di eventuali maggiori o minori efficienze realizzate nel corso del periodo 2020-2021, si ritiene che possano essere considerati i costi operativi effettivi risultanti dai conti annuali separati relativi all'esercizio 2021. Considerate le tempistiche per i procedimenti di approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2023 (con presentazione delle proposte tariffarie da parte delle imprese entro il 31 maggio 2022) e l'indisponibilità per quella data dei conti annuali separati relativi al 2021, si ritiene che l'aggiornamento tariffario relativo al 2023 possa essere effettuato applicando un *X-factor* pari a quello vigente nel primo semi-periodo 5PRS e che l'*X-factor* possa essere rideterminato per gli aggiornamenti relativi agli anni 2024 e 2025, fermo restando l'obiettivo di recuperare eventuali maggiori o minori efficienze realizzate nel corso del periodo 2020-2021 entro la fine del 5PRS (2025).
- 3.3 In alternativa, al fine di aggiornare l'*X-factor* già a valere dall'approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2023, potrebbero essere considerati i costi operativi effettivi come risultanti dai conti annuali separati relativi all'esercizio 2020. L'Autorità ritiene tuttavia che tale alternativa non sia preferibile in quanto consentirebbe di intercettare soltanto le eventuali maggiori o minori efficienze realizzate nel primo anno del periodo regolatorio (2020) e non anche nel secondo. Inoltre, considerare i costi effettivi del 2020 comporterebbe una variazione, rispetto a quanto previsto in sede di definizione dei criteri regolatorio per il 5PRS e con la deliberazione 347/2021/R/GAS, dell'obiettivo di costo operativo riconosciuto (*COR*<sub>obiettivo</sub>) al 2025 che sarà definito in esito a tale procedimento. Al contrario, considerare i costi effettivi del 2021, pur ritardando l'aggiornamento di un anno, non implicherebbe una variazione del nuovo *COR*<sub>obiettivo</sub> al 2025.
  - S 1. Osservazioni in merito alla scelta dell'anno di riferimento per la verifica di eventuali maggiori o minori efficienze realizzate nel corso del periodo 2020-2021
- 3.4 L'Autorità intende confermare la previsione di definire un coefficiente di recupero di produttività distinto per impresa.
- 3.5 Tale parametro, nell'ipotesi di considerare i costi operativi effettivi 2021, sarebbe determinato tenendo conto dei maggiori o minori recuperi di produttività realizzati dall'impresa nella prima parte del 5PRS. Pertanto, per gli anni 2024-2025, il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività ( $X_{5PRS(II)}$ ) sarebbe individuato secondo la seguente formula:

$$X_{5PRS(II)} = 1 + RPI_{WACC} - \sqrt[2]{\frac{COR_{obiettivo(II)}}{RS_{COR,23}}}$$

dove:

• *RPI*<sub>wacc</sub> è il tasso annuo d'inflazione atteso, definito in esito al procedimento di revisione dei criteri di determinazione e aggiornamento del WACC avviato con deliberazione 380/2020/R/COM;



- $COR_{obiettivo(II)}$  è il nuovo costo operativo identificato come obiettivo al 2025.
- 3.6 Per le imprese di cui al precedente paragrafo 2.5, lettera a), i cui COE 2018 risultavano inferiori ai COR 2018 (al netto delle maggiori efficienze riconosciute), sia opportuno distinguere le seguenti due casistiche e prevedere di:
  - a) per le imprese che hanno registrato COE 2021 inferiori rispetto ai COE 2018, opportunamente rivalutati, riassorbire entro il 2025 anche una quota parte delle maggiori efficienze realizzate dal 2018 al 2021; pertanto, il *COR*<sub>obiettivo(II)</sub> è determinato come media tra il COE 2018 e il COE 2021, sulla base della seguente formula:

$$COR_{obiettivo(II)} = COR_{obiettivo} - \left[0.5 \cdot \left(COE_{18} \cdot \prod_{i=19}^{21} (1 + RPI_i) - COE_{21}\right) \cdot \prod_{i=22}^{23} (1 + RPI_i) \cdot (1 + RPI_{WACC})^2\right]$$

- b) per le imprese che hanno registrato COE 2021 superiori rispetto COE 2018, opportunamente rivalutati, confermare l'X-factor vigente nel primo semi-periodo del 5PRS (X5PRS(II) = X5PRS), dimensionato al fine di riportare il costo riconosciuto al livello dei COE 2018.
- 3.7 Per le imprese di cui al precedente paragrafo 2.5, lettera b), i cui COE 2018 risultavano superiori ai COR 2018 (al netto delle maggiori efficienze riconosciute), sia opportuno distinguere le seguenti due casistiche e prevedere di:
  - a) per le imprese che hanno registrato COE 2021 inferiori rispetto ai COE 2018, opportunamente rivalutati, confermare l'X-factor vigente nel primo semi-periodo del 5PRS (X5PRS(II1) = X5PRS), dimensionato al fine di riportare il costo riconosciuto al livello dei COR 2018;
  - b) per le imprese che hanno registrato COE 2021 superiori rispetto ai COE 2018, opportunamente rivalutati, confermare gli obiettivi di recupero di produttività, tenendo conto della simmetrica ripartizione delle minori efficienze realizzate dal 2018 al 2021, sulla base della seguente formula:

$$COR_{obiettivo(II)} = COR_{obiettivo} + \left[0.5 \cdot \left(COE_{21} - COE_{18} \cdot \prod_{i=19}^{21} (1 + RPI_i)\right) \cdot \prod_{i=22}^{23} (1 + RPI_i) \cdot (1 + RPI_{WACC})^2\right]$$

S 2.Osservazioni in merito ai criteri di determinazione dell'X-factor per il secondo semi-periodo del 5PRS.

#### Criteri specifici per le nuove imprese di stoccaggio

3.8 Con riferimento alle nuove imprese di stoccaggio (quali Ital Gas Storage S.p.A.) in relazione alle quali, nel corso del 5PRS, è stato determinato il costo operativo riconosciuto sulla base dei costi operativi effettivi rappresentativi di un intero anno di esercizio ai sensi del comma 10.4 della RTSG 5PRS, l'aggiornamento annuale del costo operativo riconosciuto avviene secondo i criteri di cui al comma 7.7 della RTSG, fatta eccezione l'applicazione del parametro di *X-factor*.



S 3. Osservazioni in merito ai criteri di aggiornamento dei costi operativi riconosciuti per le nuove imprese di stoccaggio